

**FONDAZIONE BNL
STATUTO**

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita per iniziativa della società "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", una fondazione denominata "Fondazione BNL", con sede in Roma.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e svolgere iniziative nel campo dell'utilità sociale, con particolare riguardo ai settori quali quello artistico, culturale, della solidarietà e della sanità.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero supportare con iniziative finanziarie l'attività degli organismi stessi;
- e. costituire, concorrere alla costituzione nonché partecipare a società di capitali, purchè in via strumentale ed accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;
- f. promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi at-

ti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;

g. erogare premi e borse di studio;

h. sostenere attività di formazione, stage, corsi e seminari, anche di perfezionamento, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;

i. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è stato inizialmente versato in sede di atto costitutivo da "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A."

Il patrimonio in particolare, è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà di denaro o beni mobili od immobili, anche in uso, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal "Fondatore Promotore" e dai "Fondatori" in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente, nonché provenienti dai "Partecipanti Sostenitori" e dai "Partecipanti Ordinari";
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto;
- c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d. dalla parte delle entrate non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c. dai beni mobili od immobili che verranno eventualmente acquistati e/o acquisiti senza essere destinati a patrimonio;
- d. dai contributi dei "Partecipanti Sostenitori", dei "Partecipanti Ordinari" e dei "Partecipanti a progetti specifici";
- e. da eventuali altri contributi provenienti dal Fondatore Promotore o dai Fondatori o attribuiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f. dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsionale approvato.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche o private - e gli Enti che condividono le finalità della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 8 - Fondatore Promotore, Fondatori e Partecipanti

E' membro "Fondatore Promotore" la "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.".

Sono membri "Fondatori" i soggetti di cui al primo comma dell'art. 7 del presente statuto i quali effettuano significativi conferimenti al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali od immateriali e, comunque, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono membri Partecipanti:

- i "Partecipanti Sostenitori": i soggetti di cui al primo comma dell'art. 7 del presente statuto i quali effettuano un conferimento al patrimonio della Fondazione e si impegnano a contribuire per più anni alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal

Consiglio di Amministrazione;

- "Partecipanti Ordinari": i soggetti di cui al primo comma dell'art. 7 del presente statuto i quali effettuano un conferimento al Patrimonio della Fondazione ovvero si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

- "Partecipanti a progetti specifici" le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti di cui al successivo art. 9.

La qualifica di "Fondatore", di "Partecipante Sostenitore", di "Partecipante Ordinario" e di "Partecipante a progetti specifici", è attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori mantengono la loro qualifica per l'intera durata della Fondazione.

I "Partecipanti Sostenitori" ed i "Partecipanti Ordinari", conservano la loro qualifica per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

La qualifica di "Partecipante a progetti specifici" dura per tutto il tempo necessario alla definitiva realizzazione del progetto cui si aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione determina i casi in cui la qualifica di Partecipante viene meno; la perdita di detta qualifica viene accertata e comunicata dal Presidente al soggetto che la rivestiva.

Articolo 9 - Progetti specifici

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli scopi di cui al precedente art. 2 del presente Statuto, può individuare progetti specifici da perseguire mediante l'istituzione di un fondo di dotazione speciale.


Detto Fondo sarà costituito dai conferimenti in proprietà di denaro o beni mobili od immobili, anche in uso, o altre utilità impiegabili per la realizzazione del progetto specifico, effettuati dal "Fondatore Promotore", dai "Fondatori", nonchè dai "Partecipanti a progetti specifici" ed avrà contabilizzazione separata rispetto al resto del patrimonio della Fondazione.

I "Partecipanti a progetti specifici" sono persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, ed enti che, condividendo uno specifico progetto della Fondazione, effettuano un conferimento al Patrimonio o si impegnano a contribuire per la realizzazione di detto progetto specifico mediante apporti in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Organi

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- 
- Il Consiglio di Gestione, se istituito dal Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente ed il Vice Presidente;
 - Il Comitato Tecnico Scientifico;
 - Il Collegio dei Partecipanti;
 - Il Collegio dei Revisori.

E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio è costituito:

- a) da due membri di diritto in rappresentanza del Fondatore Promotore, il primo dei quali in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso ed il secondo da questi nominato; nonché da un membro per ciascuno dei Fondatori, su loro designazione;
- b) da tre soggetti scelti dal Fondatore Promotore - sentiti i Fondatori - tra illustri personalità che si sono distinte nel campo artistico, culturale, della solidarietà e della sanità;
- c) da due soggetti nominati dai Partecipanti.

I Consiglieri durano in carica:

- quelli di cui alla lettera a) del precedente comma per l'intera durata della Fondazione, salvo sostituzione dei nominativi da parte del Fondatore Promotore e dei Fondatori che li hanno designati;
- quelli di cui alla lettera b) del comma che precede, per 4 esercizi;
- quelli di cui alla lettera c) del comma che precede, per 2 esercizi.

I Consiglieri non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

Nel caso di vacanza della carica di Consigliere, la sostituzione sarà effettuata secondo quanto previsto al secondo comma del presente articolo.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione e di membro del Comitato Tecnico Scientifico, ove istituiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a. nominare, fra i componenti di cui al II comma lett.b) del presente articolo, il Presidente della Fondazione, fissandone i poteri. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Vice Presidente di diritto è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondatore Promotore; in caso di sua assenza o impedimento la Vice Presidenza è assunta dal secondo membro di diritto nominato dallo stesso;

- b. istituire - ove ritenuto opportuno - il Consiglio di Gestione, nominandone i membri ed indicandone i compiti, tenuto conto che di detto Consiglio faranno parte di diritto con pari qualifica il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e che lo stesso sarà regolato dalle medesime norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione;
- c. determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di versamento;
- d. stabilire i criteri ed i requisiti perchè i soggetti di cui all'art. 8 possano divenire "Fondatori"; "Partecipanti Sostenitori"; "Partecipanti Ordinari" o "Partecipanti a progetti specifici", ovvero i membri partecipanti cessino da tali qualifiche;
- e. procedere alla nomina dei "Fondatori", dei "Partecipanti Sostenitori", dei "Partecipanti Ordinari" e dei "Partecipanti a progetti specifici";
- f. nominare e revocare il Collegio dei Revisori;
- g. nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- h. approvare il programma di attività, il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo;
- i. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonchè all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- j. deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- k. deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- l. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno nonchè ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno la metà dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di sua assenza od impedimento, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione

con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Gestione, ove istituito, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 11.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; nomina avvocati e procuratori alle liti e ad negotia.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Articolo 14 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, o il Consiglio di Gestione, ove nominato ed a ciò delegato, istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, determinandone le regole di funzionamento, i componenti - scelti tra autorevoli studiosi nel campo artistico, culturale, della solidarietà e della sanità - la durata in carica dei medesimi e stabilendone i compensi.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Fondatore Promotore, sentiti i Fondatori.

Il Comitato Tecnico Scientifico, propone iniziative nell'am-



- bito degli scopi statutari della Fondazione e coordina i profili tecnici delle iniziative approvate.

- **Articolo 15 - Collegio dei Partecipanti**

- Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l'anno in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

- Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, si riunisce in forma plenaria e rappresenta un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

- Al Collegio dei Partecipanti possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori, nonché il Segretario Generale.

- Al Collegio dei Partecipanti vengono illustrate le attività e le linee di sviluppo della Fondazione nonché gli obiettivi ed i programmi della medesima; a tal fine il Collegio può formulare pareri consultivi e proposte.

- **Articolo 16 - Collegio dei Revisori**

- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

- I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo della Fondazione.

- La carica di membro del Collegio dei Revisori è gratuita.

- I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione, ove istituito, e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.

- Essi durano in carica tre esercizi, salvo i Revisori nominati in sostituzione di altri venuti a mancare, che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.


- **Articolo 17 - Segretario Generale**

- Il Segretario Generale della Fondazione:

- a. collabora con il Presidente ed il Vice Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione, ove istituito;
- b. dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
- c. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente;
- d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione, ove istituito, svolgendo le funzioni di segretario;
- e. prende parte alle riunioni del Collegio dei Partecipanti.

- **Articolo 18 - Scioglimento**

- In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio ed i



beni residui, una volta esaurita la fase di liquidazione, saranno devoluti, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre istituzioni, fondazioni od associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 19 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni.

F.TO PAOLO MAZZOTTO

F.TO MARIO LIGUORI Notaio